

CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA

“LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE PLUS” A VALERE SULL’ASSE III – Azione III.3.b.1.1 del POR FESR 2014-2020 di REGIONE LOMBARDIA

FINALITÀ	<p>Promuovere l'internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale lombardo supportando la realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da parte di PMI tramite la realizzazione di programmi integrati atti a sviluppare e/o consolidare la presenza e la capacità di azione delle stesse nei mercati esteri.</p> <p>Tramite programmi integrati di sviluppo, le PMI lombarde potranno dotarsi di un portafoglio articolato di servizi e attività per la partecipazione a iniziative finalizzate ad avviare in maniera strutturata e/o consolidare il proprio business nei mercati esteri.</p>
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>PMI che abbiano i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">a) siano iscritte e attive al Registro delle Imprese da almeno 24 mesi;b) abbiano una sede operativa in Lombardia al momento dell'erogazione dell'agevolazione. <p>Saranno esclusi i soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none">a) ai fini della concessione:<ul style="list-style-type: none">- abbiano un codice ATECO 2007 primario di cui alle sezioni A (Agricoltura, Silvicoltura e Pesca), L (Attività immobiliari) e K (Attività finanziarie ed assicurative);- siano in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 18 del Regolamento (UE) 651/2014, alla data del 31/12/2019, per gli aiuti concessi, in applicazione del Regime di Aiuto “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19” (fino al termine di validità del Quadro Temporaneo);- siano insolventi ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera a) del Reg. 1407/2013;- non siano in regola con la normativa antimafia vigente;- non posseggano una situazione di regolarità contributiva;b) ai fini dell'erogazione:<ul style="list-style-type: none">- non siano in regola con la normativa antimafia vigente.
SOGGETTO GESTORE	Finlombarda S.p.A.
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria per la parte di agevolazione concessa sotto forma di finanziamento agevolato è attivata a valere sulla medesima dotazione del Fondo Internazionalizzazione, le cui disponibilità attuali sono stimabili per complessivi euro 6.806.065,14.</p> <p>La dotazione finanziaria per la parte di agevolazione concessa sotto forma di contributo a fondo perduto è pari a euro 1.500.000,00.</p>

FONTE DI FINANZIAMENTO	POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia
TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione sarà concessa fino al 100% delle spese ammissibili di cui l'80% sotto forma di finanziamento agevolato ed il restante 20% sotto forma di contributo a fondo perduto</p> <p>Il tasso nominale annuo di interesse applicato al Finanziamento è fisso ed è pari allo 0%.</p> <p>L'agevolazione minima richiedibile è pari a € 40.000</p> <p>L'agevolazione massima richiedibile è pari a € 500.000</p> <p>La durata del finanziamento è compresa tra i 3 e i 6 anni, con un periodo di preammortamento massimo pari a 24 mesi.</p>
REGIME DI AIUTO DI STATO	<p>Le agevolazioni concesse entro l'attuale periodo di validità del Quadro Temporaneo (salvo eventuali proroghe da parte del Governo italiano del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al DL 34/2020 e succ. mod), si inquadrano come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte; - per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo). <p>Gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale SA.57021 e registrati sotto il CAR 15880 del regime quadro nazionale SA.58547 sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe dell'aiuto di cui al DL 34/2020 e succ. mod. nel rispetto del IV Emendamento del Quadro Temporaneo degli aiuti anti crisi e succ. mod. che saranno recepite con atto del Dirigente della Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export e Promozione".</p> <p>Per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo e del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al DL 34/2020 e succ. mod. ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".</p> <p>In caso di mancata proroga da parte del Governo italiano del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al DL 34/2020 e succ. mod., le concessioni successive al 31 dicembre 2020 attraverso un successivo atto del Dirigente della Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export e Promozione" avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli</p>

	<p>107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo).</p> <p>L'agevolazione è cumulabile – nei limiti della spesa sostenuta - con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo de minimis.</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Programmi integrati di sviluppo internazionale per la promozione dell'export in Paesi esteri attraverso lo sviluppo e il consolidamento della presenza e della capacità d'azione delle PMI con investimento minimo pari a € 40.000. Tali programmi di sviluppo internazionale non dovranno in ogni caso essere riferiti ad attività che si possano configurare come aiuto all'esportazione ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) del Regolamento (UE) n. 1407/2013.</p> <p>Termine massimo di realizzazione degli interventi: fino a 15 mesi dalla data di concessione (salvo proroga).</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>a) Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e ad eventi a queste collegati (ad es. workshop, eventi B2b, seminari, ecc.). Sono altresì ammissibili spese per la partecipazione a fiere virtuali e per l'utilizzo di piattaforme di matching/agendamento di incontri collegati alle fiere.</p> <p>b) Istituzione temporanea all'estero (per un periodo di massimo 6 mesi) di showroom/spazi espositivi per la promozione dei prodotti/brand sui mercati esteri. Sono altresì ammissibili spese per vetrine/esposizioni virtuali.</p> <p>c) Azioni di comunicazione ed advertising per la promozione di prodotti o brand su mercati esteri.</p> <p>d) Spese relative allo sviluppo e/o adeguamento di siti web o l'accesso a piattaforme cross border (B2B/B2C) per consolidare la propria posizione sui mercati esteri anche finalizzati alla vendita on line di prodotti o servizi.</p> <p>e) Consulenze in relazione al Progetto e al programma di internazionalizzazione.</p> <p>f) Spese per il conseguimento (no consulenze) di certificazioni estere per prodotti da promuovere nei paesi target (incluse le certificazioni per l'ottenimento dello status di Operatore Economico Autorizzato e delle altre figure di esportatore autorizzato previste dagli accordi di libero scambio siglati dalla UE con Paesi terzi).</p> <p>g) Commissioni per eventuali garanzie fidejussorie di cui alla D.G.R n. 675/2018.</p> <p>h) Spese per il personale dipendente (in Italia e all'estero) impiegato nel Progetto di internazionalizzazione calcolate in maniera forfettaria nella misura del 20% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera g).</p> <p>i) Spese generali forfettarie nella misura del 7% sul totale delle spese dalla lettera a) alla lettera h).</p> <p>Per le spese di personale e le spese generali si fa ricorso alle opzioni di semplificazione dei costi di cui al Reg. (UE) 1303/2013 e Reg. (UE) 1046/18.</p>

TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	Le domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello.
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande dovranno essere inviate esclusivamente in modalità telematica tramite il sistema informativo regionale Bandi OnLine e verranno selezionate sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>1) Qualità dell'operazione [max 70 punti]:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualità progettuale e congruità dei costi e dei tempi di realizzazione; - qualità dell'analisi di contesto e strategica, in relazione a settore di attività e mercato di destinazione; <p>2) Capacità del proponente [max 30 punti]:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analisi economica e finanziaria (metodologia credit scoring ai sensi della DGR n. 675 del 24/10/2018). <p>Sono previste le seguenti premialità di punteggio pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 5 punti per le imprese che non abbiano già sviluppato un fatturato verso l'estero; ○ 2 punti per presenza di certificazioni ambientali. <p>L'esito istruttorio positivo prevedrà il raggiungimento di almeno 60 punti comprensivi dei punteggi di premialità.</p> <p>Il procedimento istruttorio si concluderà entro 90 gg dalla data di presentazione della domanda.</p>
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'agevolazione verrà erogata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la quota di finanziamento, dal Soggetto Gestore in due soluzioni: <ul style="list-style-type: none"> a) prima tranche pari al 50% dell'agevolazione a titolo di anticipazione alla sottoscrizione del contratto di finanziamento nel rispetto della DGR n. 675 del 24/10/2018 sul credit scoring; b) tranche a saldo a conclusione del Progetto. - per la quota di contributo a fondo perduto, da Regione Lombardia in un'unica soluzione a conclusione del Progetto. <p>Il termine ultimo per la realizzazione delle attività, il sostenimento delle spese e la rendicontazione da parte del beneficiario è il 31 marzo 2023. Rispetto a tale termine ultimo non saranno concesse proroghe.</p>



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3925

Seduta del 30/11/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Fabrizio Sala

Oggetto

2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020 - FONDO INTERNAZIONALIZZAZIONE: CHIUSURA DELLA "LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE" E CONTESTUALE ISTITUZIONE DELLA NUOVA "LINEA INTERNAZIONALIZZAZIONE PLUS" A VALERE SULL'ASSE III AZIONE III.B.1.1 E APPROVAZIONE DEI RELATIVI CRITERI APPLICATIVI

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Roberto Albonetti

La Dirigente Milena Bianchi

L'atto si compone di 21 pagine

di cui 4 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, come integrato dal Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare, gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- particolare alla nozione di "impresa unica", 3 (soglia), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C(2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C(2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
 - il Regolamento (UE, EURATOM) n. 1929/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il Regolamento n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'unione e che abroga il Regolamento (CE, EURATOM) n. 1605/2012;
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 che reca modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
 - il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

RICHIAMATO il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e con D.G.R. di presa d'atto n. X/3251 del 6/03/2015 e i successivi aggiornamenti adottati con:

- Decisione di esecuzione della CE C (2017) 4222 del 20/6/2017 e successiva presa d'atto della Giunta con D.G.R. X/6983 del 31/7/2017;
- Decisione di esecuzione della CE C (2018) 5551 del 13/8/2018 e successiva presa d'atto della Giunta con D.G.R. XI/549 del 24/9/2018;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 274 del 23/1/2019 e successiva



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- presa d'atto della Giunta con D.G.R. XI/1236 del 12/2/2019;
- Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6960 del 24/9/2019 e successiva presa d'atto della Giunta con D.G.R. XI/2253 del 14/10/2019;
 - Decisione di esecuzione della CE C (2019) 6342 dell'11/9/2020 e successiva presa d'atto della Giunta con D.G.R. XI/3596 del 28/09/2020;

RILEVATO che:

- la D.G.R. n. X/4085 del 25/09/2015 che modifica la D.G.R. n. X/3252 del 06/03/2015 istituisce due distinti Comitati di sorveglianza dei Programmi Operativi regionali relativi al Fondo Sociale Europeo (FSE) 2014-2020 e al Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 di Regione Lombardia;
- con D.d.u.o. dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 2044 del 21/03/2016 (e s.m.i) è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 - 2020 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

DATO ATTO che il POR FESR 2014-2020 di Regione Lombardia prevede nell'ambito dell'Asse III "Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese", l'obiettivo specifico 3.b.1 "Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi", finalizzato a rafforzare i processi di internazionalizzazione delle imprese singole o associate e ad aumentare il livello di attrattività del territorio lombardo, in attuazione del quale è compresa l'azione 3.b.1.1 (3.4.1 dell'AP) "Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale";

DATO ATTO inoltre che:

- in conformità alle previsioni di cui all'art. 37 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, è stata elaborata e presentata a scopo informativo, tramite procedura scritta il 19/01/2018, al Comitato di Sorveglianza POR FESR e FSE 2014-2020 la Valutazione ex Ante – strumenti finanziari per supportare l'accesso al credito da parte delle PMI lombarde nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020 di Regione Lombardia - aggiornamento e integrazione che prevedeva di istituire un intervento di finanziamento agevolato per promuovere l'internazionalizzazione delle imprese lombarde supportando la realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi da parte di PMI tramite la realizzazione di programmi integrati atti a sviluppare e/o consolidare la presenza e la capacità di azione delle stesse



Regione Lombardia

LA GIUNTA

nei mercati esteri;

- l'articolo 25 bis, comma 10 del Reg. Gen. (UE) 1303/13 in deroga all'articolo 37, paragrafo 2, lettera g), stabilisce che "non è richiesto alcun riesame né aggiornamento delle valutazioni ex ante nei casi in cui la risposta efficace all'epidemia di COVID-19 imponga modifiche degli strumenti finanziari";
- il Comitato di Sorveglianza del POR-FESR 2014-2020 ha approvato con procedura scritta in data 27/07/2015 i criteri di selezione dell'azione III.3.b.1.1 - Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. n. 5 del 04/04/2018 che approva il Provvedimento Organizzativo 2018 con cui, ai fini della definizione della nuova organizzazione di impianto della XI Legislatura, sono costituite le Direzioni Generali, tra le quali la Direzione Generale "Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione";
- il Decreto dell'Autorità di Gestione n. 10575 del 20/07/2018 di nomina nell'ambito della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Export e Internazionalizzazione del Responsabile d'Asse III del POR FESR 2014-2020 per l'azione III.3.b.1.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate su base o territoriale o settoriale";

VISTE:

- la Legge Regionale del 29 dicembre 2016 n. 35 – Legge di Stabilità 2017 – 2019, che all'art. 1 comma 4 istituisce un Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, con una dotazione iniziale pari a euro 13.000.000,00 nel 2017 (di seguito "Fondo Internazionalizzazione");
- la D.G.R. n. XI/910 del 3/12/2018 avente ad oggetto "Determinazioni in merito al POR FESR 2014-2020: istituzione della misura «Linea Internazionalizzazione» a valere sull'Asse III Azione III.B.1.1 e approvazione dei relativi criteri applicativi", con la quale Regione Lombardia:
 - o istituisce la Misura «Linea Internazionalizzazione» e approva i relativi criteri applicativi;
 - o individua Finlombarda S.p.A. quale soggetto gestore del Fondo Internazionalizzazione;
 - o stabilisce che la dotazione finanziaria iniziale - prima finestra della Misura «Linea Internazionalizzazione» è pari ad euro 7.000.000,00, a valere sul Fondo Internazionalizzazione, comprensiva dei costi di



Regione Lombardia

LA GIUNTA

gestione del relativo Fondo;

- l'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione sottoscritto in data 2 maggio 2019, con il quale si stabiliscono le modalità secondo cui Finlombarda S.p.A. dovrà svolgere le funzioni di soggetto gestore del Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati destinati alla realizzazione di progetti di internazionalizzazione complessi, operando in base a specifiche disposizioni della Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020;
- il D.d.u.o. n. 6168 del 3/05/2019 avente ad oggetto "2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020, Azione III.b.1.1. Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione in attuazione della L.R. n. 35/2016 e della D.G.R. n. XI/910 del 3/12/2018";
- la D.G.R. n. XI/2007 del 31/07/2019 con la quale è stata attivata la seconda finestra della misura "Linea Internazionalizzazione" ed incrementata la dotazione finanziaria della stessa, a valere sull'Asse III Azione III.B.1.1, di ulteriori euro 6.000.000,00, comprensiva dei costi di gestione del Fondo, per un importo complessivo pari a euro 13.000.000,00;
- il D.d.u.o. n. 11833 del 7/08/2019 avente ad oggetto "2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020, Azione III.B.1.1. – Incremento della dotazione finanziaria della linea internazionalizzazione istituita con D.G.R. n. XI/910 del 3/12/2018 in attuazione della D.G.R. n. XI/2007 del 31/07/2019 con il quale viene incrementata la dotazione finanziaria del bando a € 13.000.000,00 (comprensiva di oneri di gestione della relativa quota del Fondo Internazionalizzazione)";
- l'Atto aggiuntivo all'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione ASSE III, Azione 3.b.1.1., sottoscritto il 12/03/2020;
- il D.d.u.o. n. 5129 del 30/04/2020 con il quale sono state modificate alcune prescrizioni del bando approvato con D.d.u.o. n. 11833 del 7/08/2019, in particolare con riferimento ad alcuni termini procedurali, al fine intervenire a favore delle imprese che hanno subito pesanti ripercussioni sulle proprie attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il D.d.u.o. n. 5945 del 19/05/2020 con il quale sono state modificate le linee guida per la rendicontazione delle spese ammissibili di cui al decreto n. 10771 del 19/07/2020;

EVIDENZIATO che il Fondo Internazionalizzazione, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento, aggiornato con addendum in data 12/03/2020, è



Regione Lombardia

LA GIUNTA

stato contabilmente impegnato nel rispetto del principio della competenza finanziaria rafforzata con:

- il D.d.u.o. n. 8140 del 06/06/2019 che prevedeva di impegnare euro 7.000.000,00 quale dotazione finanziaria iniziale del Fondo e di liquidarne euro 1.750.000,00 (il 25%) a favore di Finlombarda S.P.A., in base a quanto indicato dalla D.G.R. n. 7919 del 26/02/2018, comprensivo dei costi di gestione dello strumento finanziario;
- il successivo D.d.u.o. n. 14005 del 02/10/2019 che prevedeva di incrementare la dotazione finanziaria iniziale del Fondo impegnando ulteriori euro 6.000.000,00 quale dotazione finanziaria aggiuntiva del Fondo stesso, in attuazione della D.G.R. n. 2007 del 31/07/2019 e del decreto n. 11833 del 7/08/2019, comprensivo dei costi di gestione dello strumento finanziario;
- la successiva Nota di Liquidazione n. 1838 del 20/02/2020 per un importo di euro 1.500.000,00 a favore di Finlombarda S.P.A. quale dotazione iniziale aggiuntiva relativa al fondo internazionalizzazione a seguito della D.G.R. n. 2007 del 31/07/2019;

CONSIDERATO che il D.d.u.o. n. 6168 del 3/05/2019 “2014IT16RFOP012 POR FESR 2014-2020, Azione III.b.1.1. Approvazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla Linea Internazionalizzazione in attuazione della L.R. n. 35/2016 e della D.G.R. n. XI/910 del 3/12/2018”, all’articolo “C.1 – Presentazione delle Domande” stabilisce che la misura rimarrà aperta sino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui all’articolo A.5 e comunque non oltre il 31/12/2020”;

CONSIDERATO che il panorama internazionale è notevolmente mutato a seguito dell’insorgere della situazione di emergenza legata alla diffusione del Corona Virus – COVID19, che sta pesantemente colpendo l’Italia ed in particolar modo la Lombardia ed il suo tessuto imprenditoriale;

VALUTATO che, a seguito della situazione emergenziale sopra descritta, risulta ancor più fondamentale promuovere e/o consolidare la presenza e la capacità di azione del tessuto imprenditoriale lombardo in questo nuovo contesto internazionale;

RITENUTO opportuno, al fine di rendere di maggior impatto la modalità di utilizzo del Fondo Internazionalizzazione istituito con L.R. n. 35/2016, in risposta alla crisi emergenziale attuale, di:

- chiudere la misura “Linea Internazionalizzazione” istituita con D.G.R. n. XI/910



Regione Lombardia

LA GIUNTA

del 3/12/2018 a far data dalla pubblicazione sul BURL della presente Delibera;

- istituire una nuova Linea denominata “Linea Internazionalizzazione Plus” secondo le caratteristiche previste nell'allegato A “Criteri applicativi della misura Linea Internazionalizzazione Plus” a valere sull'Asse III – Azione III.3.b.1.1 del POR FESR 2014-2020 di REGIONE LOMBARDIA”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le cui disponibilità attuali sono stimabili in complessivi euro 6.806.065,14;

VISTO il D.L. del 19/05/2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare:

- il capo II Regime quadro della disciplina degli aiuti oggetto di notifica alla Commissione Europea a copertura degli aiuti concessi da tutte le pubbliche amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 54 che disciplina i massimali relativi alla concessione di aiuti nel Regime Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali concedibili fino a un importo di 800.000 euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura ovvero nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria



Regione Lombardia

LA GIUNTA

responsabilità;

- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

DATO ATTO che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;
- ha come termine di validità il 31 dicembre 2020, salvo proroghe.

PRESO ATTO della decisione C(2020) 3482 final del 21/05/2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato SA.57021, contenuto nel D.L. 19/05/2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

VISTI, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21/05/2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;
- 42 e 44 relativi alle condizioni di compatibilità degli aiuti concessi nella sezione 3.1. del Quadro temporaneo sotto forma di sovvenzioni dirette,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e capitale proprio;

RICHIAMATI ai soli fini degli adempimenti in RNA:

- il DL del 14/08/2020, n.104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia" ed in particolare l'art. 62;
- la decisione della Commissione Europea C(2020) 6341 final dell'11/09/2020 che ha ritenuto compatibile il regime quadro di aiuti SA.58547 (2020/N) – Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del DL 104/2020);

PRESO ATTO che il regime quadro nazionale SA.58547 con periodo di validità 31.12.2020 è stato registrato in RNA con CAR 15880;

DATO ATTO che il 13 ottobre 2020 la Commissione, con la Comunicazione C(2020)7127 final, ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, che proroga le disposizioni di tale regime per altri sei mesi, fino al 30 giugno 2021;

CONSIDERATO che ai fini dell'efficacia nel diritto interno della proroga di cui alla Comunicazione C(2020) 7127 final è necessario che il Governo italiano proceda a notificare in SANI la proroga del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al DL 34/2020 e succ. mod., non essendo altrimenti direttamente applicabile;

VALUTATO che le agevolazioni di cui alla nuova "Linea Internazionalizzazione Plus" di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse ed erogate, come segue:

- per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de



Regione Lombardia

LA GIUNTA

minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

PRECISATO che gli aiuti concessi ed erogati all'interno del regime quadro nazionale SA.57021 e registrati sotto il CAR 15880 del regime quadro nazionale SA.58547:

- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione alla data del 31 dicembre 2019;
- possono essere cumulati con aiuti concessi sul Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe dell'aiuto di cui al DL 34/2020 e succ. mod. nel rispetto del IV Emendamento del Quadro Temporaneo degli aiuti anti crisi e succ. mod. che saranno recepite con atto del Dirigente della Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export e Promozione";

RITENUTO che, in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al DL 34/2020 e succ. mod., le concessioni successive al 31 dicembre 2020 attraverso un successivo atto del Dirigente della Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export e Promozione" avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5



Regione Lombardia

LA GIUNTA

(Cumulo) e 6 (Controllo);

STABILITO che per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo e del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al DL 34/2020 e succ. mod. ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

STABILITO altresì che per le concessioni sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis":

- l'agevolazione non è concessa alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori (Reg (UE) N. 1407/2013 art. 4 comma 3);
- le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che informi sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

VISTI:

- la legge 57/2001 e il Decreto Ministeriale Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2016, recante "Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese" ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;
- il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 che all'articolo 6 commi 6 e 7 proroga gli articoli 46 comma 2 e 52 commi 6 e 7 della legge 234/12 nonché l'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, all'1 luglio 2017 modificando la scadenza di alcuni obblighi previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dalla legge 29 luglio 2015, n. 115 e posticipando a partire dall'1 luglio 2017 le conseguenze della condizione di efficacia degli atti e confermando fino a quella data la consueta modalità di controllo degli aiuti illegali in attesa della possibilità di estrarne visura;
- il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115 che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 52 della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

legge n. 234/2012, adotta il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

DATO ATTO che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall'art. 2 comma 2 del Decreto direttoriale 28 luglio 2017, sono in carico al dirigente pro tempore della U.O Internazionalizzazione, Export e Promozione, Responsabile per la fase di concessione del procedimento riguardante la misura "Linea Internazionalizzazione Plus";

VISTA la comunicazione prot. n. R1.2020.0006128 del 24/11/2020, con la quale l'Autorità di Gestione ha comunicato alla Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, la disponibilità di euro 1.500.000,00 a valere sulle risorse overbooking FESR, per l'attivazione di misure nell'ambito dell'azione III.3.b.1.1 – "Progetti di promozione dell'export, destinati a imprese e loro forme aggregate su base territoriale o settoriale", di competenza della Direzione Generale stessa;

RICHIAMATA la D.G.R. n. XI/675 del 24.10.2018 e s.m.i. con la quale è stata approvata la metodologia per l'assegnazione del credit scoring finalizzata a richiedere garanzie fidejussorie alle imprese nell'ambito di agevolazioni sotto forma di contributo in conto capitale a rimborso, come previsto dalla L.R. n. 11/2014;

DATO ATTO che la dotazione della Linea "Linea Internazionalizzazione Plus" ha copertura finanziaria come segue:

- per la parte di Strumento Finanziario, a valere sulle risorse disponibili del Fondo Internazionalizzazione istituito con L.R. n. 35/2016 e già contabilmente impegnate per euro 13.000.000,00, comprensive delle spese di gestione del fondo, le cui disponibilità attuali sono stimabili in complessivi euro 6.806.065,14;
- per la parte di contributo in conto capitale a fondo perduto, pari ad euro 1.500.000,00, sul capitolo 13360 nell'annualità 2022;

STABILITO che quanto previsto dal presente atto non comporta maggiori oneri a carico dell'Ente per la gestione del Fondo Internazionalizzazione affidata a Finlombarda S.p.A;

STABILITO inoltre di demandare alla Direzione Generale Ricerca, Innovazione,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Università, Export e Internazionalizzazione, in raccordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020:

- l'adozione degli atti attuativi del presente provvedimento;
- l'adeguamento dell'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione, senza ulteriori oneri;
- la trasmissione di apposita informativa al Comitato di Sorveglianza del Programma rispetto a quanto previsto dall'articolo 25 bis, comma 10 del Reg.Gen. (UE) 1303/13;

ACQUISITI i seguenti pareri:

- del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla D.G.R. n. 6777/2017, comunicato in data 10 novembre 2020;
- del Comitato di Coordinamento della Programmazione Europea, istituito con D.G.R. n. 365/2018, comunicato in data 23 novembre 2020;
- dell'Autorità di Gestione del POR-FESR 2014-2020, con nota prot. n. R1.2020.0006128 del 24/11/2020;

ATTESTATO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e che pertanto è prevista la sua pubblicazione sul B.U.R.L., sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria;

VISTE:

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

ALL'UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

per le motivazioni espresse in premessa,

DELIBERA

1) di chiudere la misura "Linea Internazionalizzazione" istituita con D.G.R. n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

XI/910 del 3/12/2018 a far data dalla pubblicazione sul BURL della presente Delibera;

- 2) di istituire la nuova misura denominata “Linea Internazionalizzazione Plus” e contestualmente di approvare i criteri applicativi previsti nell'allegato A “Criteri applicativi della misura Linea Internazionalizzazione Plus” a valere sull'Asse III – Azione III.3.b.1.1 del POR FESR 2014-2020 di REGIONE LOMBARDIA”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di rendere di maggior impatto la modalità di utilizzo del Fondo Internazionalizzazione istituito con L.R. n. 35/2016, in considerazione della situazione emergenziale attuale, in risposta alla crisi emergenziale causata dalla diffusione del Corona Virus – COVID19;
- 3) di dare atto che la dotazione finanziaria della misura “Linea Internazionalizzazione Plus” ha copertura finanziaria come segue:
 - per la parte di finanziamento, a valere sulle risorse disponibili del Fondo Internazionalizzazione istituito con L.R. n. 35/2016, già contabilmente impegnate per euro 13.000.000,00, comprensive delle spese di gestione del fondo, le cui disponibilità attuali sono stimabili per complessivi euro 6.806.065,14;
 - per la parte di contributo in conto capitale a fondo perduto pari ad euro 1.500.000,00 sul capitolo 13360 nell'annualità 2022;
- 4) di dare atto che la gestione del suddetto fondo non comporta maggiori oneri a carico dell'ente proponente;
- 5) di prevedere che le agevolazioni di cui alla nuova “Linea Internazionalizzazione Plus” di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono concesse ed erogate come segue:
 - per la quota di contributo a fondo perduto nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del D.L. 34/2020, fino ad un importo di 800.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
 - per la quota di finanziamento nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

- 6) di stabilire che gli aiuti all'interno del regime quadro nazionale SA.57021 e registrati sotto il CAR 15880 del regime quadro nazionale SA.58547 sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo proroghe dell'aiuto di cui al DL 34/2020 e succ. mod. nel rispetto del IV Emendamento del Quadro Temporaneo degli aiuti anti crisi e succ. mod. che saranno recepite con atto del Dirigente della Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export e Promozione";
- 7) di prevedere che in caso di mancata proroga da parte del Governo italiano del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al DL 34/2020 e succ. mod., le concessioni successive al 31 dicembre 2020 attraverso un successivo atto del Dirigente della Unità Organizzativa "Internazionalizzazione, Export e Promozione" avverranno sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- 8) di stabilire che per le domande presentate entro il termine di validità del Quadro Temporaneo e del Regime quadro della disciplina degli aiuti di cui al DL 34/2020 e succ. mod. ma concesse successivamente al predetto termine, l'aiuto verrà concesso sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- 9) di stabilire che le agevolazioni della Misura "Linea Internazionalizzazione Plus" saranno concesse a seguito di pubblicazione di apposito bando;
- 10) di demandare alla Direzione Generale Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione, in raccordo con l'Autorità di Gestione del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

POR FESR 2014-2020:

- l'adozione degli atti attuativi del presente provvedimento;
- l'adeguamento dell'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo Internazionalizzazione, senza ulteriori oneri;
- la trasmissione di apposita informativa al Comitato di Sorveglianza del Programma;

11) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge